

Gli ammortizzatori sociali in pillole

Quali sono le misure a sostegno del reddito dei lavoratori:

La Disoccupazione Ordinaria a Requisiti Ridotti

A cura di Monica Lattanzi (Coordinatrice Uffici Vertenze USR Emilia Romagna)

Disoccupazione requisiti ridotti

La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell'anno solare precedente la domanda **hanno lavorato almeno 78 giornate**, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). *NB Di regola i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, dovranno contare comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l'INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.*

Ulteriore requisito fondamentale per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l'iscrizione all'INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda, per l'INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione).

Ultimo requisito è che l'ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per Fine contratto, Licenziamento o Dimissioni per Giusta Causa.

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

Requisiti

- 1) almeno un contributo settimanale accreditato prima del 2009 (in un qualsiasi anno precedente)
- 2) almeno 78 giorni di lavoro nel 2010 (nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate: malattia, maternità, ferie, riposi ordinari e compensativi ecc.; non sono invece conteggiate le giornate di assenza imputabili al lavoratore: sciopero, permessi non retribuiti ecc.)

N.B. Un solo contributo settimanale si matura anche con un solo giorno di lavoro di qualunque durata oraria.

Indennità con requisiti ridotti

L'indennità, in questo caso, viene corrisposta con **un unico versamento** pari al **35 per cento** per i primi 120 giorni e al **40 per cento** successivamente, fino ad un massimo di **180 giorni**. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.

La Domanda

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all'Inps o presso gli Enti di patronato entro **il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it.